



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

IL DIRETTORE GENERALE

D.D.G. Numero

36_

Data di registrazione

29/01/2025_

Proposta di Decreto N. 1

OGGETTO : CRITERI PER LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'IRVO EX ART. 45 D. LGS. 36/2023_

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTO l'art. 16 della L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 che estende le competenze dell'ente al settore oleario attribuendogli la nuova denominazione di Istituto Regionale del Vino e dell'Olio;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 327 dell'11/10/2024, con la quale l'avv. Giuseppa Mistretta, Funzionario avvocato della Regione Siciliana, viene nominata Commissario straordinario dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (I.R.V.O.), con i poteri di Presidente e del Consiglio di Amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione, in conformità alla proposta dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, di cui alla nota 11 settembre 2024, prot. n. 7695/GAB, e relativi atti acclusi, come integrata dalla nota 18 settembre 2024, prot. n. 7950/Gab;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 524/Serv.1°/SG, con il quale l'Avv. Giuseppa Mistretta, funzionario avvocato della Regione Siciliana, è nominato Commissario Straordinario dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, con i poteri di Presidente e del Consiglio di amministrazione fino all'insediamento degli organi ordinari di amministrazione;

VISTA la Delibera del C. S. n. 12 del 6/12/2024 con la quale viene approvato e sottoscritto il protocollo di intesa fra il Dipartimento regionale della Funzione pubblica e l'Istituto regionale del Vino e dell'Olio, avente ad oggetto l'assegnazione del Dott. Vito Bentivegna quale Direttore generale dell' IRVO;

VISTA la Delibera del C. S. n. 13 del 10/12/2024 con la quale il Dott. Vito Bentivegna, dirigente di terza fascia del Ruolo Unico della Regione Siciliana in assegnazione temporanea all'IRVO giusto DDG n. 5787 del 10 dicembre 2024, viene nominato Direttore generale dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, per la durata di anni tre, decorrenti dalla presa di servizio, nel rispetto della vigente disciplina;

CONSIDERATO che lo stesso ha preso servizio in data 10/12/2024, giusto protocollo 10741/2024;

VISTA la delibera del C.S. n. 14/2024 con la quale è stato approvato il relativo contratto individuale di lavoro;

VISTO il Regolamento Interno di Contabilità approvato con delibera commissariale n. 3 dell'11 settembre 2019 e approvato dalla Giunta di Governo con delibera n. 54 del 13 Febbraio 2020;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n. 16 del 27/12/2024 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2025-2027.

COPIA CARTACEA DI UN DOCUMENTO DIGITALE.

documento firmato digitalmente da VITO BENTIVEGNA e stampato il giorno 30/01/2025 da Caselli Vincenzo.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

VISTA la nota 11418/2024 con la quale il predetto provvedimento è stato trasmesso all'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca;

VISTO l'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Incentivi alle funzioni tecniche".

VISTA la nota prot. IRVO 4223 del 24/5/2024 con la quale i rappresentanti sindacali aziendali richiedono il recepimento del relativo provvedimento approvato dall'Amministrazione Regionale e dai Sindacati;

VISTO il D.P. Reg. 578/Gab dell'11/12/2024 con il quale, tenuto conto degli esiti della contrattazione sindacale, sono stati approvati i "Criteri per la ripartizione degli incentivi da corrispondere al personale dell'Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recepito nella Regione Siciliana con la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12";

VISTO l'art. 1 comma 5 del predetto documento che prevede che i "Criteri" costituiscono linee guida per le amministrazioni aggiudicatrici aventi sede nella regione Siciliana;

VISTA la proposta dei "Criteri IRVO per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche - art. 45 D. Lgs. 36/2023", predisposta dall'Istituto sulla base delle linee guida regionali e dello schema adottato dall'ANCI, a seguito della nuova richiesta formulata dalle OO.SS. (prot. IRVO 8702/2024);

VISTO il verbale della contrattazione sindacale tenutasi in data 19/12 e preso atto della approvazione da parte delle OO.SS. e del direttore dell'IRVO della proposta presentata;

VISTO il D. Lgs. 209 del 31/12/2024, ed in particolare l'art. 16 che modifica l'art. 45 del d. Lgs. 36/2023, e considerato di dover inserire nei "Criteri" in adozione i correttivi ivi previsti per quanto riguarda i commi 2, 4, 7 e 8 con sostituzione della parola "dipendenti" con la parola "personale";

CONSIDERATO che è stato altresì eliminato l'ultimo periodo del 4° comma dell'art. 45 relativo all'esclusione dall'erogazione degli incentivi dei dirigenti e pertanto gli stessi, e le altre figure operanti all'interno dell'amministrazione precedentemente escluse, rientrano tra i beneficiari degli incentivi, ove erogabili;

CONSIDERATO di dover rettificare l'errore materiale di cui alla tabella dell'art.8 della proposta, in relazione alla soglia di rilevanza europea, sostituendo il riferimento alla lettera a) dell'articolo 14 comma 1 del codice dei contratti (appalti di lavori) con la lettera c) (appalti di forniture e servizi);

CONSIDERATO di dover procedere alla formale approvazione dei "Criteri IRVO per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche - art. 45 D. Lgs. 36/2023" nel testo approvato dalle O.O. S.S. con le modifiche derivanti dalla successiva entrata in vigore del predetto D. Lgs. 209/2024, anche in applicazione dell'art. 11 del vigente Regolamento di Organizzazione che prevede l'equiparazione del personale IRVO ai dipendenti regionali per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento non comporta impegno di spesa, atteso che le risorse finanziarie destinate al pagamento degli incentivi, ove sussistano le condizioni di applicabilità previste dal Codice dei Contratti e dagli adottandi "Criteri", andranno di volta in volta individuate a valere sugli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture.

DECRETA

ferme restando le premesse,

- Approvare i "Criteri IRVO per la ripartizione degli incentivi per attività tecniche - art. 45 D. Lgs. 36/2023" allegati e facenti parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla pubblicità ed alla trasparenza delle P.A.

—

Direttore Generale__

VITO BENTIVEGNA / ArubaPEC S.p.A. __

(atto sottoscritto digitalmente)

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da VITO BENTIVEGNA e stampato il giorno 30/01/2025 da Caselli Vincenzo.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

**CRITERI PER LA RIPARTIZIONE
DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ
TECNICHE – ART. 45 D. LGS. 36/2023**

CAPO I

Principi generali

- Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche
- Art. 2 - Destinatari
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Quota del 20 per cento

CAPO II

Incentivo per acquisizione di servizi e forniture

- Art. 8 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 9 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Norme comuni

- Art. 10 - Principi in materia di valutazione
- Art. 11 - Attività articolate e singole
- Art. 12 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 13 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 14 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 15 - Informazione e confronto

Il presente documento è adottato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, e si applica nel caso di appalti di servizi e di forniture. Il Codice dei contratti pubblici approvato col citato D. Lgs. 36/2023 è menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui al successivo art. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente documento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2 dell'art. 45 del Codice.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento al netto dell' IVA e compresi gli oneri per la sicurezza, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione; la misura è comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La stessa è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui al successivo Capo II.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Documento.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività del personale dell'ente che svolge le attività tecniche, inerenti la sfera delle forniture e dei servizi, indicate nell'allegato I.10 al Codice.
2. Nel caso in cui l'allegato I.10 del Codice sia abrogato e sostituito, ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dalle nuove disposizioni che lo sostituiranno.

Art. 3

Gruppo di lavoro

1. L'IRVO individua formalmente la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo del personale assegnato con riguardo alle diverse attività di cui al successivo art. 9.
2. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
3. L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto. E' promossa la formazione specifica in materia.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal

dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. Il personale indicato nel provvedimento assume la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dal personale coinvolto secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascun servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4

Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla medesima unità di personale, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 45 del codice. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5

Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Documento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata.
- b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti a termini dell'art. 56.
- c) le forniture ed i servizi in economato

2. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dal proprio personale. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Documento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6

Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, al personale della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25% % di quanto previsto per le singole procedure dal presente documento, secondo quanto disposto dall'art. 45 comma 8 del Codice dei Contratti.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 1.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7

Quota del 20 per cento

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 15;
- la quota parte di prestazioni non svolte dal personale in quanto affidate a soggetti esterni all'ente.

2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II

Incentivo per servizi e forniture

Art. 8

Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima della misura incentivante, indicata dall'art. 45 del Codice comma 2, è così graduata in ragione dell'importo posto a base del servizio o fornitura in affidamento al netto delle imposte ed in generale di ogni somma a disposizione del quadro economico:

fino alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 c. 1 lett. c) del Codice dei Contratti	percentuale del 2 %
Oltre la soglia di cui all'art. 14 c. 1 lett. c) del Codice dei Contratti fino ad € 1.000.000	percentuale del 1,5 %
importo superiore ad € 1.000.000	percentuale del 1 %

2. Ai sensi dell'articolo 45, commi 3 e 5 del Codice, i sopra riportati oneri relativi alle attività tecniche sono ripartiti secondo quanto segue:

a) per un ammontare pari all'80%, da suddividere secondo i criteri di cui al successivo articolo 9 tra i soggetti di cui all'articolo 3; andranno pertanto erogati rispettivamente l'1,60%, l'1,20 % e lo 0,80 %, applicando ad ogni scaglione di importo la relativa aliquota prevista e fatto salvo quanto all'articolo 6.

b) per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, secondo quanto previsto dall'articolo 7:

3. Come anche indicato all'art. 1 comma 1, gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 114 del Codice e degli allegati II.14, art. 32 e I.2, art. 8 e che sia stato elaborato un progetto con relativo quadro economico.

Art. 9

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture di cui al comma 2 del precedente articolo, sono attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali complessivamente indicate nella tabella sottostante, in relazione alle specifiche attività da svolgere e da suddividere tra il personale alle stesse assegnato.
- 2.

Attività	TOT. Percentuale
programmazione, predisposizione atti e affidamento di servizi e/o forniture:	
- Responsabile unico del progetto 22 %	32 %
- Collaboratori RUP 10%	
supervisione e coordinamento dell'esecuzione:	18 %
- Responsabile unico del progetto 10,00%	
- Collaboratori RUP 8,00%	
Direzione dell'esecuzione:	38 %
- Direttore dell'esecuzione 19%	
- Collaboratori direttore dell'esecuzione 19%	
Regolare esecuzione/Verifica di conformità: 12%	12 %
Totale	100,00%

3. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori, previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non siano previste le attività di collaborazione o l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

5. Le eventuali varianti, anche in caso di attivazione delle opzioni previste dal contratto, non influiscono sulla liquidazione degli incentivi.

CAPO III

Norme comuni

Art. 10

Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote di cui all'art. 9. Ai fini dell'attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte e completate anche in caso l'IRVO non intenda più procedere all'acquisizione del servizio o della fornitura.

3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del dirigente/responsabile è supportata da idonei elementi valutativi espliciti nella scheda di cui al successivo art. 14.

4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.

5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Direttore Generale per quanto di rispettiva competenza.

Art. 11

Attività articolate e singole

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 12

Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e pubblicazione dell'avviso o del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
----------------------	------------------------	---------------------

Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	60%

Art. 13

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata con decreto del Direttore Generale su proposta del dirigente/responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal personale, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun servizio o fornitura.

2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun soggetto nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.

- Ai fini della liquidazione il dirigente/responsabile predispone una scheda per ciascun soggetto assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
 - il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - la percentuale realizzata;
 - i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

3. Nel caso in cui il personale responsabile delle attività incentivate violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, l'incentivo viene revocato.

Art. 14

Informazione e confronto

1. L'U.O. Risorse Umane fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente documento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 16

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente documento si applicano le norme previste dal vigente Codice dei Contratti, dalle relative disposizioni richiamate e dalle disposizioni regionali ove direttamente applicabili.

Il Direttore Generale
Dr. V. Bentivegna